



DL 127/2021: estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento screening A.S. 2394

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2394
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
Iniziativa:	Governativa
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	consultiva

Contenuto

Gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021 l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico, sia nel settore lavorativo privato. L'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato. Per le amministrazioni pubbliche il Presidente del Consiglio può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche del rispetto dell'obbligo di certificazione verde COVID-19. Per le regioni e gli enti locali le linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo 1 stabilisce anche che gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni dell'articolo.

L'articolo 2 prevede che i magistrati anche onorari, per poter accedere agli uffici giudiziari, debbano possedere ed esibire le certificazioni verdi.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. In particolare, l'articolo proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative. L'articolo poi stabilisce l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la relativa vaccinazione.

L'articolo 5 integra la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, posta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Le modifiche riguardano l'inserimento tra le fattispecie a cui può essere connessa la generazione di un certificato verde COVID-19 delle vaccinazioni riconosciute come equivalenti alla vaccinazione contro il COVID-19; l'inquadramento dell'ipotesi della guarigione da un'infezione da COVID-19 successivamente alla somministrazione di un vaccino contro il COVID-19; la modifica della decorrenza della validità del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19 relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19.

L'articolo 6 stabilisce che le somme trasferite a Sport e Salute SpA per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19 ma non utilizzate sono riassegnate al "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" e al "Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale".

L'articolo 7 trasferisce al Ministero della salute il servizio di *contact center* per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, stanziando a tal fine un aggiuntivo finanziamento di 3 milioni di euro.

L'articolo 8 stabilisce che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico esprime il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure.

L'articolo 9 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19, al fine di inserire nell'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, il riferimento agli obblighi di certificazione verde COVID-19 all'interno degli ambiti lavorativi introdotti dagli articoli 1 e 3.

L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie mentre **l'articolo 11** dispone l'entrata in vigore.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare riconducibile alle materie "ordinamento civile" e "profilassi internazionale", entrambe attribuite alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie "tutela della salute", "tutela e sicurezza del lavoro", "ordinamento sportivo", "promozione e organizzazione di attività culturali", attribuite alla **competenza legislativa concorrente** tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie "attività produttive" e "commercio" attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione ; in proposito, si ricorda anche che la **sentenza n. 37 del 2021** della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia "profilassi internazionale" le misure di contrasto dell'epidemia in corso.

Il coinvolgimento degli enti territoriali è inoltre contemplato all'articolo 1, comma 1, capoverso art. 9-quinquies, comma 5, attraverso la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione delle **linee guida** sull'applicazione dei controlli sugli obblighi di certificazione verde per i dipendenti delle amministrazioni di regioni e comuni.

Al riguardo, dal punto di vista della formulazione, si valuti l'opportunità di fare riferimento anche alle province autonome.

Senato: Nota breve n. 331

Camera: Nota Questioni regionali n. 198

12 ottobre 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione